

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla delibera della Giunta Municipale
di data 15.12.2022 n. 488 e firmato digitalmente

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Cristina Santi

Anna Cattoi

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

(Prov. di Trento)

schema di CONCESSIONE DI PARTE DELLA P.F. 140/1 C.C. RIVA PER
IL MANTENIMENTO DI IMPIANTI DESTINATI A GARANTIRE IL
PUBBLICO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO LA FRAZIONE
DI CAMPI COSTITUENTI IL SITO PUBBLICO N. 7

Tra

- COMUNE DI RIVA DEL GARDA, (C.F. 84001170228 - P.IVA
00324760222) con sede in Riva del Garda, Piazza 3 Novembre 5,

rappresentato nel presente atto da _____ nato a _____

() il _____, (C.F.: _____) nella sua qualità di

Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana del Comune di Riva del

Garda, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dello stesso, in

esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale dd. _____ n.

_____, che ha autorizzato la concessione oggetto del presente atto ed in

seguito indicato come “Comune” o “Concedente”

- INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE - INWIT S.p.A.
(C.F./P.IVA 08936640963) con sede a Milano, Via Gaetano Negri 1,

rappresentata ai fini del presente atto da _____, nato a _____

(), il _____ (C.F.: _____), in qualità di procuratore a ciò

autorizzato con atto autentificato, in data _____ Rep. _____ Raccolta _____, dal Notaio _____, del quale si omette l'allegazione ai sensi dell'art. 51 della L. 16.2.1931, n. 89 essendo lo stesso iscritto al Registro delle Imprese di _____ ed in seguito indicata come "Inwit Spa" o "Concessionario";

PREMESSO CHE:

- il Comune di Riva del Garda con deliberazione del Consiglio Comunale dd. 14.3.2005 n. 175, esecutiva, ha approvato le misure organizzative e di regolamentazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli abitati e del territorio comunale e localizzazione dei siti idonei per la telefonia mobile in aggiornamento alla deliberazione n. 74 del 29.12.1999;
- con atto di concessione prot. 201500008681 sottoscritto in data 21.04.2015, il Comune di Riva del Garda, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 1488 di data 17.03.2015, ha concesso a Vodafone Omnitel BV (a cui è subentrata Inwit S.p.A. a seguito fusione societaria con atto del 25.03.2020 a rogito del notaio Carlo Marchetti di Milano) il Sito n. 7 di Campi – parte della p.f. 140/1 C.C. Riva per una superficie di mq. 84,00, terreno gravato da vincolo d'uso civico disciplinato dalla Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6 e relativo Regolamento di esecuzione DPP 6 aprile 2006, n. 6- 59/Leg, per l'installazione ed il mantenimento di impianti destinati a garantire il pubblico servizio di telefonia mobile fino al 31.12.2022;
- con la medesima deliberazione n. 1488 di data 17.03.2015 la Giunta Comunale disponeva la sospensione del vincolo d'uso civico secondo quanto previsto dalla citata Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6 art. 15

per la durata di 7 anni 9 mesi e 14 giorni, fino al 31/12/2022, finalizzata

alla realizzazione e mantenimento del sito per la telefonia mobile in presso

la frazione di Campi;

- con nota assunta al protocollo comunale in data 22/11/2022 n. 44250,

Inwit S.p.A. ha manifestato l'interesse al mantenimento delle infrastrutture

per comunicazioni elettroniche presso il Sito Pubblico n. 7 per ulteriori 9

anni;

- in esecuzione della deliberazione n. _____ di data _____ è

stata chiesta alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie

Locali, l'autorizzazione alla sospensione del vincolo d'uso civico su mq.

84,00 della p.f. 140/1 C.C. Riva ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.P. n.

6/2005 per ulteriori 9 anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente

disciplinare;

- con Determinazione n. _____ di data _____ il Dirigente del Servizio

Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, ha autorizzato il

Comune di Riva del Garda alla sospensione del vincolo d'uso civico

sull'area in parola;

Tutto ciò premesso ed in conformità alla deliberazione della Giunta

Municipale di data _____ n. _____, le parti stipulano il seguente

ATTO DI CONCESSIONE

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO

Il Comune di Riva del Garda come sopra rappresentato riconosce in

concessione a INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE - INWIT S.p.A.

di seguito denominato anche “Concessionario”, una porzione del terreno di

proprietà del Comune di Riva del Garda catastalmente contraddistinto con

parte della p.f. 140/1 C.C. Riva per una superficie di mq. 84,00 come rappresentato nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la lettera alfabetica A) per il mantenimento di impianti destinati a garantire il pubblico servizio di telefonia mobile presso il Sito Pubblico n. 7 - Campi.

ART. 2 – PRESCRIZIONI PER L'USO

L'esercizio del presente atto, finalizzato al pubblico servizio di telefonia mobile, impone al Concessionario l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- il Concessionario dichiara che l'impianto è stato realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte come da elaborati in atti ai rispettivi pareri del Comitato Tecnico di cui all'art. 2 comma 5 della L.P. 28.4.1997, n. 9 e ss.mm.ii. e che si impegna a svolgere il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di emissioni elettromagnetiche di cui al D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.;
- il Concessionario è tenuto a garantire e svolgere ogni tipo di manutenzione necessaria per tutto il tempo che la struttura resta in esercizio;
- l'infrastruttura destinata al servizio telefonia, pur restando di proprietà del concessionario che l'ha realizzata, a garanzia dell'integrità della dotazione impiantistica del sito non potrà essere rimossa e/o disattivata per nessuna ragione, se non previa formale autorizzazione scritta dell'Amministrazione concedente. Nel caso in cui il Concessionario rinunciasse anticipatamente alla concessione l'Amministrazione Concedente avrà la facoltà di acquisire l'infrastruttura realizzata senza riconoscimento di alcun indennizzo;
- il Concessionario, nell'esercizio dell'attività svolta, assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alle infrastrutture realizzate, anche

se parzialmente in uso a terzi, e agli apparati e apparecchiature dallo stesso installate, lasciando indenne l'Amministrazione Concedente da ogni molestia anche giudiziaria, fatto salvo dolo o colpa della stessa. L'amministrazione Concedente inoltre non è responsabile per la custodia di quanto concesso né degli impianti realizzati;

- il Concessionario potrà effettuare per tutta la durata del contratto, a proprie spese e sempre senza pretese e diritti di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Concedente, i lavori necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico), previa acquisizione delle relative autorizzazioni richieste dalla normativa comunque denominate;

- l'area dedicata al Sito Pubblico n. 7, presso la quale risulta installata una Stazione Radio Base - SRB di Vodafone Italia S.p.A., è già nella disponibilità del Concessionario, che nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, la riconosce idonea all'uso;

- il Concessionario si obbliga ad ospitare i gestori del servizio di telefonia mobile che ne facciano richiesta ed a fornire il necessario supporto tecnico secondo quanto disciplinato dal successivo art. 5;

- la compresenza di più gestori presso il sito impone al Concessionario di definire con gli altri soggetti coordinate modalità d'accesso anche in riferimento ai rischi d'interferenza. Spetta al Concessionario adottare tutti gli accorgimenti perché siano rispettate e osservate le norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e succ. mod.)

oltre ad ogni attività rilevante in ordine al “rischio specifico aziendale”. Al Concessionario compete il monitoraggio degli impianti e dei relativi componenti meccanici di supporto e di ancoraggio alla struttura, verificandone a cadenze programmate il funzionamento meccanico ed elettrico e la sicurezza strutturale, al fine di mantenerli in perfetta efficienza, dal montaggio fino alla dismissione. Le apparecchiature a terra devono necessariamente essere ricoverate in armadi chiusi e comunque vanno adottate misure per evitare manomissioni e danni;

ART. 3 – DURATA

La concessione ha una durata di anni 9 (nove), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e con scadenza 31 dicembre 2031, senza necessità di disdetta e senza possibilità di rinnovo tacito. E' consentito al Concessionario di recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell'area, previo avviso da darsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC almeno 90 giorni dalla data in cui il recesso dovesse avere esecuzione.

ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo iniziale è quantificato in Euro 840,00, come da perizia di stima a firma geom. _____ di data 2/12/2022 prot. 45921.

Secondo le disposizioni della legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6 ed in relazione alla natura di terreno ad uso civico classificato a bosco, l'occupazione dell'area non è soggetta al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria di cui alla Legge n. 160/2019 – art. 1, commi 816 e segg., ma a canone patrimoniale con funzione di corrispettivo rapportato all'entità dell'occupazione, tenuto conto del vantaggio

generale per la collettività che ne deriva e dall'investimento riferito alla collocazione periferica dell'impianto. Le parti riconoscono che la sua determinazione non si pone in contrasto con i contenuti dell'art. 93 del D.Lgs. n. 259 del 2003 e s.m.i., tanto che il Concessionario rinuncia per tutta la durata dell'occupazione ad invocarne l'applicabilità. Il canone di concessione non è frazionabile in relazione al periodo di effettiva occupazione ed è soggetto ad aggiornamento periodico, a decorrere dal secondo anno, mediante applicazione del 100% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati al 30 novembre dell'anno precedente. Il canone di concessione, determinato ai sensi del presente articolo, dovrà essere corrisposto in rate annuali anticipate, da pagarsi entro la prima decade del mese di aprile dell'anno di riferimento, mediante il sistema dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni PagoPA, utilizzando l'avviso di pagamento riportante il relativo codice IUV inviato semestralmente dal Comune. Il Concessionario non potrà per alcun motivo ritardare il pagamento del canone né potrà far valere alcuna eccezione se non dopo il pagamento delle rate scadute. In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza, ove tale ritardo sia imputabile al Concessionario, sono comunque dovuti dal Concessionario, senza necessità di messa in mora, gli interessi moratori determinati al saggio di interesse legale corrente, maggiorato di 2 punti percentuali. In caso di ritardato pagamento l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione definitiva sia per il canone che per gli interessi maturati restando impregiudicata ogni altra azione. Il mancato pagamento del canone, previa diffida ad adempiere inviata con preavviso di 60 giorni tramite raccomandata A.R. o a mezzo PEC, costituisce

causa di decadenza dal presente atto di concessione da parte dell'Amministrazione Concedente, a danno e spese del Concessionario.

ART. 5 – OSPITALITA' A TERZI

Il Concessionario si obbliga ad accettare l'installazione, sulla struttura di sua proprietà, di impianti e infrastrutture per stazioni radio base (SRB) ed impianti di soggetti Gestori del servizio telefonia mobile che ne facciano richiesta ed a fornire loro il necessario supporto tecnico.

In particolare tenuto conto della necessità di incrementare il livello di copertura del servizio nel territorio comunale interessato, il concessionario, considerati i costi inerenti tutte le attività incrementali, è vincolato a definire con i soggetti ospitati condizioni economiche e regolamentari congrue e conformi ai principi di parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione.

Nel qual caso, per ogni soggetto ospitato (ad esclusione del primo) all'Amministrazione concedente spetterà un'indennità annuale pari all'importo del canone di cui all'art. 4, che il Concessionario s'impegna a versare unitamente al canone di concessione, con le stesse modalità e scadenze.

Dette indennità annuali, non sono frazionabili in relazione al periodo di effettivo utilizzo e sono soggette, come per il canone di concessione, ad aggiornamento a decorrere dal secondo anno, mediante applicazione del 100% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT e rilevati al 30 novembre dell'anno precedente.

Il Concessionario su richiesta dell'Amministrazione e senza nulla dover corrispondere alla stessa, si impegna ad ospitare anche temporaneamente l'installazione ed il mantenimento di apparecchiature ed impianti di altri

soggetti pubblici che svolgono servizi di pubblica utilità, quali a puro titolo esemplificativo, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Protezione Civile ecc.

ART. 6 - DIVIETO CESSIONE E SUBAFFITTO

Il Concessionario non potrà cedere il presente atto, né subaffittare, in tutto o in parte, quanto oggetto di concessione senza l'assenso scritto dell'Amministrazione Concedente. Il sito è dimensionato per ospitare più gestori e quindi la condivisione dello stesso non rientra nel divieto di cui al precedente comma, non configurandosi come subconcessione/subaffitto purché previamente comunicato all'Amministrazione concedente.

ART. 7 – ALTRI ONERI

Il concessionario provvederà, a sua cura e spese alla fornitura di tutti i servizi necessari per lo svolgimento dell'attività per la quale l'area è riconosciuta in concessione. Se fossero apportate dal concessionario modifiche di qualsiasi natura e specie all'area concessa, senza il permesso e le necessarie autorizzazioni dell'Amministrazione concedente e degli organi competenti, l'Amministrazione concedente avrà diritto di ottenere il ripristino a spese del Concessionario ed il risarcimento di tutti i danni cagionati. Al termine della concessione, il Concessionario provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari e comunque entro 120 giorni a rimuovere quanto da esso installato e alla rimessione dell'immobile in pristino stato. Per comprovate esigenze il termine massimo di cui sopra potrà essere prorogato. Il Concessionario direttamente o a mezzo di personale dallo stesso incaricato, avrà facoltà di accedere all'area tutti i giorni, festività comprese, per effettuare, nel corso della concessione, tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto

impegnandosi in ogni modo a recare minor disagio possibile al Comune ed a terzi. La stessa facoltà sarà riservata agli altri soggetti eventualmente ospitati.

ART. 8 - MODIFICA E REVOCA

La parte Concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento il presente atto di concessione a suo insindacabile giudizio prima del termine stabilito all'art. 3, dandone al Concessionario preavviso di 120 giorni tramite Raccomandata AR o a mezzo PEC, qualora l'area concessa servisse per esigenze di pubblica utilità o per sopravvenute esigenze di pubblico interesse che l'Amministrazione Concedente non possa soddisfare altrimenti e senza che il Concessionario possa opporsi. Rimane altresì riservata all'Amministrazione Concedente la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni dell'area concessa.

ART. 9 - DECADENZA

L'inosservanza, da parte del Concessionario, anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, darà luogo – previa diffida ad adempiere nel termine massimo di 60 giorni - alla dichiarazione di decadenza della concessione da parte dell'Amministrazione concedente, mediante semplice atto amministrativo da notificare al concessionario mediante raccomandata AR o Posta Elettronica Certificata. Qualora fosse accertato dall'Amministrazione concedente, in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto viene esercitata dal Concessionario in grave difformità alle Leggi o Regolamenti, a quanto contenuto nel presente atto, la concessione stessa potrà venire dichiarata decaduta, previa diffida con fissazione di congruo termine per il ripristino delle condizioni prescritte, salva

e impregiudicata ogni azione dell'amministrazione concedente, sia per l'applicazione delle sanzioni amministrative, sia per l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 10 - RICONSEGNA

Alla scadenza della concessione o alla data della revoca della stessa o di dichiarazione di decadenza, il Concessionario è tenuto alla riconsegna all'Amministrazione Concedente dell'immobile concesso e delle infrastrutture presenti, rendendosi fin d'ora evidente l'incompatibilità, con il regime della concessione di beni pubblici, del rilascio dell'immobile subordinatamente alla definizione di eventuali pendenze o pretese di natura economica. Qualora il concessionario non ottemperasse all'obbligo di riconsegna, l'Amministrazione concedente potrà, previa diffida, procedere in via amministrativa all'autotutela in via pretoria consentita dall'art. 823 2° comma del C.C. per la remissione nel possesso del Comune titolare del bene pubblico demaniale avvalendosi degli uffici e strutture dell'amministrazione per procedere alla riconsegna previa inventariazione di materiali e cose, a tutto rilascio e spese del Concessionario medesimo, che dovrà sottostare alle risultanze di detta operazione, salvo il ricorso a idonei testimoni in sua vece.

ART. 11 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione oggetto del presente atto, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'area in concessione né alle altre adiacenti di proprietà dell'amministrazione concedente, al verificarsi dei quali, qualora venga comprovata la responsabilità del Concessionario, sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento. Il concessionario è altresì tenuto responsabile di tutti i danni a

persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione oggetto del presente atto per danni causati dal Concessionario o riconducibili all'attività aziendale svolta da Inwit S.p.A. e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione Concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati, fatto salvo dolo o colpa della Concedente stessa. Il Concessionario è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Concedente e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta. Il Concessionario si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente e per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese). A tal riguardo il Concessionario dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice _____ idonea polizza del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta oggetto del presente Contratto. L'Amministrazione Concedente compreso il personale dipendente ed altri soggetti dalla stessa incaricati a qualunque titolo sono da qualificare come "terzi". Ad integrazione di quanto sopra il Concessionario dichiara altresì di avere stipulato con primaria

Compagnia Assicuratrice _____ idonea polizza, del tipo “All Risks”

a garanzia degli Assets di proprietà e comprensiva delle garanzie “Ricorso Terzi” e “Rischio Locativo”. Il Concessionario si impegna a mantenere attive - per l’intera durata della presente concessione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata ed a documentare l’esistenza e la validità su semplice richiesta del Concedente.

ART. 12 - CAUZIONE A GARANZIA

A titolo di cauzione definitiva, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di cui al presente atto, nonché per le esigenze di tutela del bene d'uso civico di cui alla Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6, al Concessionario è fatto obbligo di costituire, entro la data di sottoscrizione, specifico deposito cauzionale anche a mezzo polizza fidejussoria fino alla concorrenza di Euro 5.000,00= (cinquemila/00) e con durata pari a quella della presente concessione, che viene accettata a titolo di cauzione ad ogni effetto di Legge. Resta salvo per l’Amministrazione l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione a garanzia manterrà la propria validità ed efficacia fino a quando verrà restituita senza interessi da parte dell’Amministrazione comunale, alla riconsegna del bene a concessione scaduta, previa verifica dello stato di conservazione del bene compreso il ripristino, in base al normale deperimento d’uso occorso nel periodo di concessione.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dagli uffici competenti per il rilascio della concessione e per l'attività di verifica in capo al contraente del

possesso dei prescritti requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Riva del Garda, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it) . E' possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 . L'informativa completa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 è a disposizione presso l'U.O. Contratti. Con la sottoscrizione del presente atto le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali.

ART. 14 - SPESE E REGISTRAZIONE

Le spese inerenti e conseguenti la presente concessione stanno e si assumono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Agli effetti fiscali il presente atto sarà assoggettato all'imposta di registro a carico del concessionario con aliquota del 2% riferita al canone di concessione complessivo pari a € 7.560,00 (Euro settemilacinquecentosessanta/00), se dovuta. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dal Concedente.

ART. 15 – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni del codice civile, delle leggi e consuetudini in materia. Qualunque modifica al presente Contratto, per essere valida ed efficace tra le parti e comunque opponibile, dovrà risultare per iscritto.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione, applicazione, risoluzione od interpretazione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale del foro del Concedente.

A tutti gli effetti del presente Contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari ed anche ai fini della competenza giurisdizionale, le Parti eleggono come domicilio:

Il Concedente: in Piazza 3 Novembre n°5 – Palazzo Pretorio – 38066 Riva del Garda (TN)

PEC: comune.rivadelgarda.tn.it@cert.legalmail.it


Il Concessionario: in Via _____, n° _____ - _____ - _____ (_____)

PEC: _____


Il presente atto, comprensivo dell'allegato A) planimetria è redatto in modalità elettronica e sottoscritto mediante apposizione della firma digitale delle parti contraenti, nelle date di apposizione delle rispettive firme digitali, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per il Concedente _____


Per il Concessionario _____



Estratto mappa catastale



Pianta Sito pubblico n. 7 - Campi



Prospetto est - Stazione di telefonia cellulare

Sito pubblico n. 7 – loc. Malacarne a Campi di Riva del Garda